Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Divisione Informatica

Berna, 17 novembre 2015

Informazione

Messa in esercizio (go live) dei permessi elettronici con la SECO

Dal 29 novembre 2015, tutti gli operatori doganali devono dichiarare le importazioni e le esportazioni di materiale bellico (BWRP) e prodotti industriali (beni a duplice impiego; BWIP) mediante permesso elettronico della SECO.

Attualmente solo alcuni operatori doganali selezionati possono dichiarare le importazioni e le esportazioni di materiale bellico e prodotti industriali mediante permesso elettronico della SECO.

Con la release di produzione di e-dec e NCTS del 29 novembre 2015 ciò diventa obbligatorio per tutti gli operatori doganali.

Cosa bisogna sapere?

- Sono interessate tutte le dichiarazioni d'importazione e d'esportazione che contengono permessi rilasciati dai suddetti uffici emittenti (3 SECO BWIP; 4 SECO BWRP).

- Il cambiamento riguarda sia le dichiarazioni in e-dec sia quelle in NCTS (in questo caso solo quelle d'esportazione).

- Dopo la conclusione dell'aggiornamento di e-dec, per i summenzionati uffici è imperativo utilizzare i nuovi tipi di permesso 11 (permesso individuale elettronico) o 12 (permesso generale elettronico), a dipendenza del tipo di permesso. Non è più consentito utilizzare i tipi di permesso 1 (permesso singolo) e 2 (permesso generale).

- Occorre indicare anche i dettagli relativi ai permessi. Per i permessi della SECO si tratta delle seguenti indicazioni:

    - numero di posizione sul permesso della SECO;

    - di unità effettivamente importate o esportate nell'unità quantitativa indicata sul permesso della SECO.

  Se il sistema di imposizione non offre la possibilità di rilevare i suddetti dettagli, è necessario contattare il fornitore del software.
  All'occorrenza vi è la possibilità di effettuare la dichiarazione doganale mediante e-dec web, applicando però la procedura doganale prevista per questo sistema; ciò significa, ad esempio, rinunciare all'applicazione della procedura DA o SA.

- Il controllo della validità dei permessi d'importazione e d'esportazione della SECO da parte dell'ufficio doganale non avviene più in occasione del controllo formale della documentazione d'imposizione, bensì automaticamente al momento della trasmissione della dichiarazione doganale.

  Se in occasione della trasmissione della dichiarazione doganale l'applicazione e-dec o NCTS rinvia un messaggio d'errore, la cui designazione (in e-dec) o il cui testo d'errore (in NCTS) inizia con «ELIC…», occorre contattare l'helpdesk Elic della SECO:

  Info.elic@seco.admin.ch oppure +41 31 324 84 86

  Per tutti gli altri messaggi d'errore o domande di natura tecnica sulle dichiarazioni d'importazione e d'esportazione è a disposizione il Centro di servizio TIC della Direzione generale delle dogane:

  modulo web oppure +41 58 462 60 00

- Dopo il 29 novembre 2015 la SECO non invierà più per posta i permessi muniti di firma originale.

  Chi dispone ancora di permessi della SECO validi (muniti di firma originale o parzialmente scaricati) è invitato a rinviarli dopo il 29 novembre 2015 all'ufficio competente della SECO.

- In linea di massima, al momento del controllo formale della dichiarazione doganale non è più necessario presentare all'ufficio doganale il permesso cartaceo.

  Indipendentemente da ciò, nel quadro dell'attività di controllo l'ufficio doganale può richiedere indicazioni dettagliate sul contenuto dei permessi.
  Di conseguenza si raccomanda di portare con l'invio anche una stampa del permesso, al fine di poterla presentare in caso di richiesta.
  Nel portale Elic è disponibile una versione PDF del permesso.

Osservazione: verifica in Elic degli operatori doganali a partire dalla dichiarazione doganale

Elic effettua un confronto piuttosto restrittivo degli operatori doganali che figurano nella dichiarazione con quelli registrati in Elic stesso.

Se il sistema invia un riscontro relativo a un operatore (speditore, importatore e/o destinatario) che non coincide, occorre dapprima controllare se l'operatore interessato indicato nella dichiarazione corrisponde a quello indicato nel permesso.

Se nella dichiarazione doganale è indicato il numero d'identificazione delle imprese (IDI) relativo all'operatore interessato, Elic controlla solo tale numero.
In tutti gli altri casi il sistema effettua un confronto di ogni singolo carattere dei dati dell'indirizzo (le minuscole e le maiuscole sono irrilevanti).

La seguente tabella mostra quale operatore doganale della dichiarazione deve corrispondere con quello registrato in Elic.
Se sono indicati più operatori, almeno uno deve corrispondere.

Ufficio	Direzione di traffico	Tipo di permesso	Operatore doganale nella dichiarazione	Operatore doganale in Elic
BWRP	Importazione	Permesso individuale	Speditore	Nessun controllo
BWRP	Importazione	Permesso individuale	Importatore	Importatore
BWRP	Importazione	Permesso individuale	Destinatario	Importatore / Destinatario finale / Destinatario temporaneo
BWRP	Importazione	Permesso generale	Speditore	Nessun controllo
BWRP	Importazione	Permesso generale	Importatore	Richiedente / Importatore
BWRP	Importazione	Permesso generale	Destinatario	Importatore / Destinatario finale / Destinatario temporaneo
BWRP	Esportazione	Permesso individuale	Speditore	Esportatore
BWRP	Esportazione	Permesso individuale	Destinatario	Importatore / Destinatario finale / Destinatario temporaneo
BWIP	Esportazione	Permesso individuale	Speditore	Nessun controllo
BWIP	Esportazione	Permesso individuale	Destinatario	Importatore / Destinatario finale / Destinatario temporaneo
BWIP	Esportazione	PGO[1] ordinario	Speditore	Esportatore
BWIP	Esportazione	PGO[1] ordinario	Destinatario	Destinatario finale
BWIP	Esportazione	PGS[2] / PGO[1]	Speditore	Esportatore
BWIP	Esportazione	PGS[2] / PGO[1]	Destinatario	Importatore / Destinatario finale / Destinatario temporaneo

Documentazione dettagliata relativa all’interfaccia per i permessi elettronici

[1] PGO = permesso generale d’esportazione
[2] PGS = permesso generale d’esportazione straordinario

Elenco delle informazioni disponibili in Internet sull’interfaccia per i permessi elettronici:

Test dell’interfaccia per i permessi elettronici nell’apposito ambiente

Informazione sull’interfaccia di e-dec per i permessi elettronici

Manuale Interfaccia per i permessi elettronici

Bollettino informativo sul progetto parziale interfaccia permessi elettronici NCTS 24022015 (documento non disponibile in italiano)

Interfaccia permessi elettronici NCTS (documento non disponibile in italiano)